

FOGLIO INFORMATIVO n. 39 in vigore dal 01/04/2011
PRESTITO CONTRO CESSIONE DEL QUINTO E DELEGAZIONE DI PAGAMENTO
INTERMEDIARIO FINANZIARIO

Denominazione sociale: Sigla S.r.l. società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento da parte di Sigla Luxembourg S.A. Sede legale e operativa: Via A. Vital, 98/b, 31015 Conegliano, TV Iscrizione U.I.C. : 36478 art.106 Dlgs 385/1993 Iscrizione Registro delle Imprese :Treviso n. 03951740269 Codice Fiscale e partita IVA: 03951740269 Capitale Sociale: €600.000,00 Indirizzo telematico: www.siglacredit.it Telefono : 0438 45908 FAX: 0438 45917	 prestiti personali per progetti reali	 associata ASSOFIN Associata UFI
--	---	--

INTERMEDIARI MANDANTI

Consum.it S.p.A. – Credito al Consumo –
 Aderente Assofin - Codice Fiscale e Partita IVA 00961380524 Sede Legale e Operativa Via V. Emanuele, 10 - 50041 Calenzano (FI) -Indirizzo telematico www.consum.it- Codice ABI 32267.7 – Iscrizione U.I.C. 30492 - Iscritta nell'elenco speciale al n. 322677 ex art. 107 del D. Lgs. n. 385/93 – Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Iscrizione Registro delle Imprese n. 14359/1998 - R.E.A. n. 109555 - Capitale Sociale Euro 182.070.000,00 - Riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato Euro 72.426.881,47

DESCRIZIONE DEI PRODOTTI

Cessione del Quinto dello stipendio, Cessione del Quinto della pensione e Prestito con delegazione di pagamento

Cessione del Quinto dello stipendio

E' un prestito personale non finalizzato ed a tasso fisso, destinato a lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati, detti anche "cedenti" o "mutuatari"), che si attua mediante cessione fino ad un quinto dello stipendio per un periodo massimo di 120 mesi. L'erogazione del prestito avviene in un'unica soluzione iniziale ed il rimborso avviene mediante trattenute mensili di importo costante sulla busta paga da parte del datore di lavoro, che provvede poi a versarli alla società finanziatrice. Il finanziamento deve essere assistito da garanzie. Per tale contratto trova applicazione la normativa sul credito al consumo.

Cessione del Quinto della pensione

E' un prestito personale non finalizzato ed a tasso fisso, concesso ai pensionati pubblici e privati ed estinguibili con cessione di quote della pensione fino ad un quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni. Possono essere cedute le pensioni o le indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro.

I prestiti devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario. Le condizioni particolari di erogazione sono stabilite dalla specifica normativa e in particolare, dalla dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modifiche ed integrazioni (tra cui l'art. 13-bis della legge n. 80 del 14/05/2005, di conversione del d.l. 14/3/2005 n. 35, con cui è stato modificato ed integrato l'art. 1 – commi 2-bis e ss. del DPR n. 180/1950), dal relativo Regolamento esecutivo di cui al D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895 e dal D.M. 27/12/2006 n. 313. Per tale contratto trova applicazione la normativa sul credito al consumo.

Prestito con Delegazione di Pagamento

E' un prestito personale estinguibile a favore del mutuante mediante delegazione di pagamento "pro-solvendo" da parte del Delegante al proprio Datore di lavoro. Il Delegante conferisce mandato irrevocabile al proprio Datore di lavoro a prelevare mensilmente dalla propria retribuzione la quota convenuta. La delegazione di pagamento per essere efficace deve essere accettata dal Datore di lavoro. E' disciplinata dalle disposizioni del codice civile in materia di delegazione di pagamento, delle vigenti disposizioni di legge con riguardo al Testo Unico approvato con il DPR 05/01/1950 n. 180 e relativo regolamento di cui al DPR 28/07/1950 n. 895 e successive modifiche ed infine delle circolari del Ministero del Tesoro n.46 del 08.08.95, n.63 del 16.10.96, n.29 del 11.03.98 e del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.37 del 05.09.03, n.21 del 03.06.05 e n.13 del 13.03.06. Valgono, per questa operazione, tutte le condizioni esposte per il prestito contro cessione di quote dello stipendio al quale il prestito rimborsabile mediante delegazione di pagamento è stato assimilato, giusta risoluzione della Banca d'Italia del 31 marzo 2003.

SERVIZI ACCESSORI

I finanziamenti Cessione del Quinto dello stipendio e Delegazione di Pagamento prevedono la sottoscrizione di distinti contratti assicurativi a premio differenziato contro il rischio vita ed il rischio perdita di impiego. Il costo relativo alla copertura assicurativa riferita al rischio vita sarà a totale carico del cliente, il costo relativo alla copertura assicurativa rischio impiego potrà essere:

1) A carico dell'ente erogatore che in qualità di contraente potrà stipulare una polizza credito a garanzia del mancato adempimento, non derivante dal decesso, dell'obbligazione del finanziamento. Per le somme corrisposte al CESSIONARIO dall'Assicuratore, questo resta surrogato.

2) A carico del CEDENTE che potrà stipulare polizza individuale nel proprio interesse, a copertura delle perdite pecuniarie causate dalla risoluzione definitiva del rapporto di lavoro non derivante dal decesso. L'Assicuratore in caso di indennizzo rinuncia alla rivalsa o surrogazione nei confronti dell'Assicurato. In quest'ultimo caso i relativi premi verranno trattenuti e versati alla compagnia di assicurazione direttamente dalla Sigla Srl al momento dell'erogazione del prestito.

Il finanziamento Cessione del Quinto della pensione prevede la sottoscrizione del contratto assicurativo a premio unico contro il rischio vita. In tal caso l'assicurazione si assumerà l'onere del pagamento del debito residuo senza rivalsa sugli eredi del Cliente. I costi dell'assicurazione saranno a totale carico di quest'ultimo ed i relativi premi verranno trattenuti e versati alla compagnia di assicurazione direttamente dalla Sigla Srl al momento dell'erogazione del prestito.

RISCHI RELATIVI AI PRODOTTI

Essendo tutti i prodotti a tasso fisso, esiste un generico rischio di interesse derivante dall'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso. Si possono, inoltre, manifestare generici rischi legati all'incremento di commissioni e/o spese a carico del cliente non imposte dal creditore a fronte di variazioni di costi bancari, postali, ecc.

CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE O DEL SERVIZIO (valori massimi)

Trimestre di riferimento 01/04/2011-30/06/2011

Tasso annuo nominale (TAN) con riferimento all'anno commerciale composto da 12 mesi uguali di 30 giorni	6%	
Periodicità e modalità di calcolo degli interessi	Rate posticipate mensili	
Costo del servizio addebitato dal datore di lavoro/ente previdenziale (ripetibili in caso di estinzione anticipata)	3€a rata	
Interessi di mora	1.25% in ragione di mese o frazione di mese	
Commissioni in favore della Banca (costi non ripetibili in caso di estinzione ant) (sul montante)	6%	
Commissioni in favore di Sigla (sul montante) (vedi di seguito per la parte relativa alla polizza rischio credito)	12% (di cui la quota ripetibile è pari al 30% pro-quota dell' importo totale della commissione)	
Costi assicurativi o di garanzia rischio credito(sul montante), non addebitati al cliente, ma pagati dalla Finanziaria	16%, di cui la quota ripetibile varia sulla base delle diverse convenzioni assicurative	
Commissioni in favore dell'agente (sul montante)	15% (di cui la quota ripetibile è pari al 30% dell' importo totale della commissione)	
Costi assicurativi o di garanzia caso morte (sul montante)	26%, di cui la quota ripetibile varia sulla base delle diverse convenzioni assicurative	
Costi assicurativi o di garanzia rischio perdita d'impiego(sul montante)	22%, di cui la quota ripetibile varia sulla base delle diverse convenzioni assicurative	
Tasso Annuo effettivo Globale (TAEG), con riferimento all'anno composto da 12 mesi uguali, sulla base del calendario civile, ai sensi del decreto Ministero del Tesoro 6/5/2000, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla conclusione del contratto.	20,565% fino a Euro 5.000,00	16,770% oltre Euro 5.000,00
Tasso Effettivo Globale (TEG) cessione quinto stipendio e cessione quinto pensione	20,565% fino a Euro 5.000,00	16,770% oltre Euro 5.000,00
Tasso Effettivo Medio Globale cessione quinto stipendio e cessione quinto pensione	13,710% fino a Euro 5.000,00	11,180% oltre Euro 5.000,00
Tasso Soglia cessione quinto stipendio e cessione quinto pensione	20,565% fino a Euro 5.000,00	16,770% oltre Euro 5.000,00
Tasso Soglia delegazioni di pagamento e TEG delegazioni di pagamento	16,635%	
Spese postali per comunicazioni a clienti	a carico del Cliente in base alle tariffe in vigenti	
Spese per emissione di duplicati documenti	€10,33	
Compenso per l'estinzione anticipata	1% del capitale residuo	
Penale per la decadenza del beneficio del termine	5 % del capitale residuo	

Eventuali oneri Fiscali (imposta di bollo o imposta sostitutiva sul contratto, imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela) (non ripetibili in caso di estinzione anticipata)	a carico del Cliente in base alle tariffe vigenti
Eventuali spese di esazione	spese sostenute per eventuali solleciti effettuati a mezzo posta o telefono, da 5,00€ fino ad un massimo di € 60,00 per rata e per eventuali interventi domiciliari svolti da 10,00€ fino ad un massimo di € 80,00 a rata.
Eventuali spese legali	a carico del cliente in base alle parcelle liquidate
Eventuale tasso di rinegoziazione	15% annuo del debito totale.

TEGM e TASSO SOGLIA: fare riferimento alla tabella allegata relativa alla rilevazione dei Tassi Effettivi Globale Medio (TEGM) al fine della legge sull'usura in vigore nel trimestre in corso.

PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE O IL SERVIZIO

Cessione del Quinto dello stipendio

- Sigla comunica in forma scritta al CEDENTE, mediante sottoscrizione della presente scrittura o altri mezzi equipollenti, l'eventuale accoglimento della domanda di prestito contro cessione del quinto. L'erogazione del finanziamento è comunque subordinata alla ricezione di tutti gli atti e dei documenti necessari per la validità e garanzia della cessione dello stipendio e, in particolare, del benessere all'effettuazione delle trattenute da parte del datore di lavoro o atto ad esso equipollente. Sigla è autorizzata a trattenere e compensare tutte le somme eventualmente corrisposte al CEDENTE a titolo di acconti sull'importo da erogare con il finanziamento nonché, nell'ipotesi di concorrenza con altri prestiti e/o pignoramenti sulla retribuzione, tutte le somme occorrenti per l'estinzione di tali operazioni. Ai fini dell'applicazione al contratto delle condizioni economiche pro-tempore vigenti, come da foglio informativo consegnato al cedente e dei tassi debitori di cui alla L.108/1996, si fa riferimento alla data della presente proposta contrattuale.
- Il CEDENTE si obbliga : a) a cedere a SIGLA tutta la quota di stipendio disponibile fino ad un massimo di 1/5 e/o tutta la liquidazione secondo leggi, decreti e regolamenti vigenti in materia di cessione dello stipendio ed in base a quanto previsto dal codice civile per la cessione pro-solvendo; b) a rimborsare a SIGLA, mediante la cessione pro-solvendo della propria quota di retribuzione, l'intero importo convenuto alla scadenza e con le modalità indicate nel frontespizio alla voce condizioni economiche del prestito contro cessione del quinto; c) a comunicare a Sigla l'esistenza di eventuali vincoli sulla retribuzione e di anticipazioni sul trattamento di fine rapporto o su indennità equipollenti; d) a comunicare a Sigla qualsiasi variazione dei dati forniti.
- Il CEDENTE autorizza: a) SIGLA a notificare al proprio Datore di lavoro il presente contratto di prestito contro cessione del quinto secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia; b) il Datore di Lavoro a prelevare dalla propria retribuzione la somma dovuta a SIGLA ad iniziare dal mese successivo alla notifica del presente atto e così di seguito, ininterrottamente, fino alla totale estinzione del debito, ed a versarla a SIGLA nel c/c indicato in contratto.
- In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro, la cessione si estenderà sul trattamento di fine rapporto, sull'eventuale liquidazione della prestazione di cui agli artt. 7 e 10 D. Lgs 124/93, sull'eventuale trattamento pensionistico e sulle somme dovute al CEDENTE a qualunque titolo e sotto qualsiasi denominazione; a tal fine il CEDENTE consente che l'Amministrazione ceduta trattenga da tali somme l'importo necessario per l'estinzione della cessione e che parimenti la trattenuta venga effettuata da qualsiasi Ente di previdenza o di assicurazione ai quali il CEDENTE medesimo sia iscritto per legge, per regolamento o per contratto di lavoro. Qualora dette somme non fossero sufficienti a coprire il residuo debito od il CEDENTE non avesse diritto ad alcuna indennità o pensione, il CEDENTE è tenuto a versare immediatamente a SIGLA in un'unica soluzione il residuo debito con le modalità ed alle condizioni previste dall'art.12. Il CEDENTE si impegna a non richiedere la liquidazione o anticipazioni su dette somme durante la vigenza del presente Contratto, riconoscendo che tali somme, ivi comprese quelle di futura maturazione, costituiscono oggetto di garanzia a favore di Sigla per l'integrale rimborso del finanziamento erogato. Il CEDENTE si impegna, quindi, per la durata della cessione, a non avvalersi del diritto di cui al comma 6 dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29.05.1982 n. 297 se ed in quanto a lui applicabile. Il CEDENTE conferisce ora per allora mandato irrevocabile a Sigla per richiedere la liquidazione delle somme dovute, esercitando ove d'uopo il diritto di riscatto, verso ogni ente, compresi i fondi pensione integrativi, nei cui confronti il CEDENTE risultasse creditore, autorizzando le relative comunicazioni al Datore di lavoro e agli Enti interessati. Gli eventuali oneri imposti dall'Amministrazione e dagli Enti di Previdenza per l'effettuazione delle trattenute saranno a carico del CEDENTE.
- Il CEDENTE potrà sottoscrivere contratti assicurativi contro il rischio vita ed il rischio perdita d'impiego secondo le modalità previste agli articoli 8 e 9 delle condizioni generali di finanziamento.
- Tutti i pagamenti devono essere eseguiti a favore di SIGLA; eventuali somme versate a favore dell'agente, cui il CEDENTE ha discrezionalmente ritenuto di rivolgersi sono a suo esclusivo carico ed il relativo pagamento non potrà avere alcun effetto nei confronti di SIGLA.
- Il ritardo nel rimborso delle rate determina l'applicazione, da parte di SIGLA, di interessi moratori. L'interesse di mora sarà applicato sulla somma capitale e calcolato in misura pari all'1.25% in ragione di mese o frazione di mese.
- Il CEDENTE ha la facoltà di recedere dal presente contratto secondo i termini e con le modalità in esso previste.
- Il CEDENTE ha facoltà di estinguere anticipatamente il proprio debito. In tal caso sarà dovuta una commissione nella misura massima del 1% del capitale residuo oltre l'importo determinato ai sensi dell'art.14 delle Condizioni generali del prestito.
- Il mancato pagamento di almeno due rate ovvero la mancata osservanza degli altri obblighi contrattuali, comporta la facoltà per SIGLA di dichiarare il CEDENTE decaduto dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto.
- Ogni onere fiscale, presente e futuro, relativo alla singola operazione è a carico del CEDENTE.
- Sigla si riserva la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo, i prezzi e le condizioni economiche e contrattuali indicate nel presente contratto, ad eccezione dei tassi di interesse, anche in senso sfavorevole al Cedente, secondo le modalità previste dall'art. 118 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni. Al tal fine, a titolo esemplificativo, costituiscono giustificato motivo, tra l'altro, le variazioni delle condizioni di mercato nonché i mutamenti della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti regolati dalle presenti condizioni. Qualunque modifica unilaterale delle predette condizioni dovrà essere comunicata espressamente al Cedente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cedente. La modifica si intende approvata ove il Cedente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In caso di recesso, il Cedente provvederà al saldo integrale del debito maturato nei confronti della Sigla sino a quel momento, con applicazione delle condizioni precedentemente praticate. In caso di variazione della normativa richiamata nel presente articolo si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.
- Ogni cliente può presentare reclamo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a Sigla Srl - Ufficio Assistenza clienti - via Vital 98/b 31015 Conegliano TV. Come indicato nella Guida ai diritti del Cliente, ogni cliente ha diritto, in caso di reclamo, a ricevere risposta dall'Intermediario entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: a) Arbitro Bancario Finanziario (ABF), nella sede più vicina al suo domicilio (Segreteria tecnica del Collegio di Milano Via Cordero, 5-20123 Milano-Telefono: 02 724241; Segreteria tecnica del Collegio di Roma Via Venti Settembre, 97/e- 00187 Roma- Telefono: 06 47921; Segreteria tecnica del Collegio di Napoli Via Miguel Cervantes, 71- 80133 Napoli- Telefono: 081 7975111), oppure presso le Filiali della Banca d'Italia, come ampiamente indicato nella Guida ai diritti del Cliente, che ha visionato e che è consultabile al sito www.arbitrobancariofinanziario.it. b) Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con Sigla, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con Sigla, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Detto tentativo sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5, dall'Organismo di conciliazione bancaria, finanziarie e societarie - ADR, iscritto al n.3 del registro, tenuto dal Ministero della Giustizia, ex articolo 38 del dlgs 17 gennaio 2003, n.5. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel 06 674821, sito internet: www.conciliatorebancario.it.

Cessione del Quinto della pensione

- Sigla comunica in forma scritta al CEDENTE, mediante sottoscrizione della presente scrittura o altri mezzi equipollenti, l'eventuale accoglimento della domanda di prestito contro cessione del quinto. L'erogazione del finanziamento è comunque subordinata alla ricezione di tutti gli atti e dei documenti necessari per la validità e garanzia della cessione della pensione e, in particolare, del benessere all'effettuazione delle trattenute da parte dell'Ente Previdenziale o atto ad esso equipollente. Sigla è autorizzata a trattenere e compensare tutte le somme eventualmente corrisposte al CEDENTE a titolo di acconti sull'importo da erogare con il finanziamento nonché, nell'ipotesi di concorrenza con altri prestiti e/o pignoramenti sulla pensione, tutte le somme occorrenti per l'estinzione di tali operazioni. Ai fini dell'applicazione al contratto delle condizioni economiche pro-tempore vigenti, come da foglio informativo consegnato al cedente e dei tassi debitori di cui alla L.108/1996, si fa riferimento alla data della presente proposta contrattuale.
- Il CEDENTE si obbliga : a) a cedere a SIGLA tutta la quota di pensione disponibile fino ad un massimo di 1/5, fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo, secondo leggi, decreti e regolamenti vigenti in materia di cessione dello stipendio/pensione ed in base a quanto previsto dal codice civile per la cessione pro-solvendo; b) a rimborsare a SIGLA, mediante la cessione pro-solvendo della propria quota di pensione, l'intero importo convenuto alla scadenza e con le modalità indicate nel frontespizio alla voce condizioni economiche del prestito contro cessione del quinto; c) a comunicare a Sigla l'esistenza di eventuali vincoli sulla pensione; d) a versare direttamente e personalmente a Sigla la somma conguagliata e personalmente a Sigla la quota eventualmente corrisposta dall'Ente Previdenziale in misura inferiore alla rata contrattuale, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo alla scadenza delle rate stesse; e) a comunicare a Sigla qualsiasi variazione dei dati forniti ed in particolare l'eventuale variazione dell'Ente Previdenziale durante la vigenza del presente rapporto.
- Il CEDENTE autorizza: a) SIGLA a notificare al proprio Ente Previdenziale il presente contratto di prestito contro cessione del quinto secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia; b) l'Ente Previdenziale a prelevare dalla propria pensione la somma dovuta a SIGLA ad iniziare dal mese successivo alla notifica del presente atto e così di seguito, ininterrottamente, fino alla totale estinzione del debito, ed a versarla a SIGLA nel c/c indicato in contratto.
- Ai sensi dell'art.4 del D.M. 27/12/06 n. 313, la cessione ha effetto immediato a decorrere dalla data di notifica della stessa, salvo per quelle relative a pensioni erogate dagli Enti Previdenziali di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs.165/01, per le quali l'effetto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la notifica. L'Ente Previdenziale effettua le ritenute sulla pensione entro il terzo mese successivo alla notifica. Le eventuali rate già scadute vengono recuperate mediante l'applicazione di una ritenuta aggiuntiva mensile, nei limiti di cui all'art.2 del DPR 05/01/1950 n. 180, per il tempo necessario al recupero dei mesi arretrati.
- In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento previdenziale la presente cessione si estenderà anche a quanto spettante al CEDENTE per effetto di tale cessazione. In tal caso, il CEDENTE autorizza sin d'ora l'Ente Previdenziale a trattenere, versando immediatamente a SIGLA l'importo necessario per l'estinzione dell'obbligazione, le somme che, a qualunque titolo e sotto qualsiasi denominazione gli venissero corrisposte tanto dallo stesso Ente Previdenziale quanto da qualsiasi altro Ente o Cassa Pensioni, Istituto di Previdenza o di Assicurazione ai quali fosse iscritto per legge o regolamento. Qualora dette somme non fossero sufficienti a coprire il residuo debito od il CEDENTE non avesse diritto ad alcuna indennità o pensione, il CEDENTE è tenuto a versare immediatamente a SIGLA in un'unica soluzione il residuo debito con le modalità ed alle condizioni previste dall'art.11.
- Il CEDENTE potrà sottoscrivere contratti assicurativi contro il rischio vita secondo le modalità previste dall'articolo 9 delle condizioni generali di finanziamento.
- Tutti i pagamenti devono essere eseguiti a favore di SIGLA; eventuali somme versate a favore dell'agente, cui il CEDENTE ha discrezionalmente ritenuto di rivolgersi sono a suo esclusivo carico ed il relativo pagamento non potrà avere alcun effetto nei confronti di SIGLA.
- Il ritardo nel rimborso delle rate determina l'applicazione, da parte di SIGLA, di interessi moratori. L'interesse di mora sarà applicato sulla somma capitale e calcolato in misura pari all'1.25% in ragione di mese o frazione di mese.
- Il CEDENTE ha la facoltà di recedere dal presente contratto secondo i termini e con le modalità in esso previste.
- Il CEDENTE ha facoltà di estinguere anticipatamente il proprio debito. In tal caso sarà dovuta una commissione nella misura massima del 1% del capitale residuo oltre l'importo determinato ai sensi dell'art.13 delle Condizioni generali del prestito.
- Il mancato pagamento di almeno due rate ovvero la mancata osservanza degli altri obblighi contrattuali, comporta la facoltà per SIGLA di dichiarare il CEDENTE decaduto dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto.

- Ogni onere fiscale, presente e futuro, relativo alla singola operazione è a carico del CEDENTE.
- Sigla si riserva la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo, i prezzi e le condizioni economiche e contrattuali indicate nel presente contratto, ad eccezione dei tassi di interesse, anche in senso sfavorevole al Cedente, secondo le modalità previste dall'art. 118 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni. Al tal fine, a titolo esemplificativo, costituiscono giustificato motivo, tra l'altro, le variazioni delle condizioni di mercato nonché i mutamenti della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti regolati dalle presenti condizioni. Qualunque modifica unilaterale delle predette condizioni dovrà essere comunicata espressamente al Cedente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cedente. La modifica si intende approvata ove il Cedente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In caso di recesso, il Cedente provvederà al saldo integrale del debito maturato nei confronti della Sigla sino a quel momento, con applicazione delle condizioni precedentemente praticate. In caso di variazione della normativa richiamata nel presente articolo si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.
- Ogni cliente può presentare reclamo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a **Sigla Srl - Ufficio Assistenza clienti - via Vital 98/b 31015 Conegliano TV**. Come indicato nella Guida ai diritti del Cliente, ogni cliente ha diritto, in caso di reclamo, a ricevere risposta dall'Intermediario entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a :a)Arbitro Bancario Finanziario (ABF), nella sede più vicina al suo domicilio (Segreteria tecnica del Collegio di Milano Via Cordusio, 5-20123 Milano-Telefono: 02 724241; Segreteria tecnica del Collegio di Roma Via Venti Settembre, 97/e- 00187 Roma- Telefono: 06 47921;Segreteria tecnica del Collegio di Napoli Via Miguel Cervantes, 71- 80133 Napoli- Telefono: 081 7975111), oppure presso le Filiali della Banca d'Italia,come ampiamente indicato nella Guida ai diritti del Cliente, che ha visionato e che è consultabile al sito www.arbitrobancariofinanziario.it. b) Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con Sigla, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con Sigla, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Detto tentativo sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5, dall'Organismo di conciliazione bancaria, finanziarie e societarie – ADR, iscritto al n.3 del registro, tenuto dal Ministero della Giustizia, ex articolo 38 del dlgs 17 gennaio 2003, n.5. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel 06 674821, sito internet: www.conciliatorebancario.it.

Prestito con delegazione di pagamento

- Sigla comunica in forma scritta al DELEGANTE, mediante sottoscrizione della presente scrittura o altri mezzi equipollenti, l'eventuale accoglimento della domanda di prestito contro delegazione di pagamento. L'erogazione del finanziamento è comunque subordinata alla ricezione di tutti gli atti e dei documenti necessari per la validità e garanzia della delegazione di pagamento e, in particolare, del benessere all'effettuazione delle tratte da parte del datore di lavoro o atto ad esso equipollente. Sigla è autorizzata a trattenere e compensare tutte le somme eventualmente corrisposte al DELEGANTE a titolo di acconti sull'importo da erogare con il finanziamento nonché, nell'ipotesi di concorrenza con altri prestiti e/o pignoramenti sulla retribuzione, tutte le somme occorrenti per l'estinzione di tali operazioni. Ai fini dell'applicazione al contratto delle condizioni economiche pro-tempore vigenti, come da foglio informativo consegnato al DELEGANTE e dei tassi debitori di cui alla L.108/1996, si fa riferimento alla data della presente proposta contrattuale.
- Il DELEGANTE si obbliga : a) a conferire al proprio datore di lavoro mandato irrevocabile ai sensi e per gli effetti degli artt. 1269 e 1723 2° comma c.c. a prelevare mensilmente dalla propria retribuzione l'importo convenuto alla scadenza e con le modalità indicate nel frontespizio nel riquadro condizioni economiche del prestito; b) a rimborsare a SIGLA, mediante la delegazione di pagamento di cui al punto che precede, l'intero importo convenuto alla scadenza e con le modalità indicate nel frontespizio alla voce condizioni economiche del prestito contro delegazione di pagamento; c) a comunicare a Sigla l'esistenza di eventuali vincoli sulla retribuzione e di anticipazioni sul trattamento di fine rapporto o su indennità equipollenti; d) a comunicare a Sigla qualsiasi variazione dei dati forniti.
- Il DELEGANTE autorizza: a) SIGLA a notificare al proprio Datore di lavoro il presente contratto di prestito contro delegazione di pagamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia; b) il Datore di Lavoro a prelevare dalla propria retribuzione la somma dovuta a SIGLA ad iniziare dal mese successivo alla notifica del presente atto e così di seguito, ininterrottamente, fino alla totale estinzione del debito, ed a versarla a SIGLA nel c/c indicato in contratto.
- In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro, la delegazione estenderà i propri effetti sul trattamento di fine rapporto, sull'eventuale liquidazione della prestazione di cui agli artt. 7 e 10 D. Lgs 124/93, sull'eventuale trattamento pensionistico e sulle somme dovute al DELEGANTE a qualunque titolo e sotto qualsiasi denominazione; a tal fine il DELEGANTE consente che l'Amministrazione ceduta trattenga da tali somme l'importo necessario per l'estinzione della delegazione e che parimenti la trattenga venga effettuata da qualsiasi Ente di previdenza o di assicurazione ai quali il DELEGANTE medesimo sia iscritto per legge, per regolamento o per contratto di lavoro. Qualora dette somme non fossero sufficienti a coprire il residuo debito od il DELEGANTE non avesse diritto ad alcuna indennità o pensione, il DELEGANTE è tenuto a versare immediatamente a SIGLA in un'unica soluzione il residuo debito con le modalità ed alle condizioni previste dall'art.12. Il DELEGANTE si impegna a non richiedere la liquidazione o anticipazioni su dette somme durante la vigenza del presente Contratto, riconoscendo che tali somme, ivi comprese quelle di futura maturazione, costituiscono oggetto di garanzia a favore di Sigla per l'integrale rimborso del finanziamento erogato. Il DELEGANTE si impegna, quindi, per la durata del prestito, a non avvalersi del diritto di cui al comma 6 dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29.05.1982 n. 297 se ed in quanto a lui applicabile. Il DELEGANTE conferisce ora per allora mandato irrevocabile a Sigla per richiedere la liquidazione delle somme dovute, esercitando ove d'uopo il diritto di riscatto, verso ogni ente, compresi i fondi pensione integrativi, nei cui confronti il DELEGANTE risultasse creditore, autorizzando le relative comunicazioni al Datore di lavoro e agli Enti interessati. Gli eventuali oneri imposti dall'Amministrazione e dagli Enti di Previdenza per l'effettuazione delle tratte saranno a carico del DELEGANTE.
- Il DELEGANTE potrà sottoscrivere contratti assicurativi contro il rischio vita ed il rischio perdita d'impiego secondo le modalità previste agli articoli 8 e 9 delle condizioni generali di finanziamento.
- Tutti i pagamenti devono essere eseguiti a favore di SIGLA; eventuali somme versate a favore dell'agente, cui il DELEGANTE ha discrezionalmente ritenuto di rivolgersi sono a suo esclusivo carico ed il relativo pagamento non potrà avere alcun effetto nei confronti di SIGLA.
- Il ritardo nel rimborso delle rate determina l'applicazione, da parte di SIGLA, di interessi moratori. L'interesse di mora sarà applicato sulla somma capitale e calcolato in misura pari all'1.25% in ragione di mese o frazione di mese.
- Il DELEGANTE ha la facoltà di recedere dal presente contratto secondo i termini e con le modalità in esso previste.
- Il DELEGANTE ha facoltà di estinguere anticipatamente il proprio debito. In tal caso sarà dovuta una commissione nella misura massima del 1% del capitale residuo oltre l'importo determinato ai sensi dell'art.14 delle Condizioni generali del prestito.
- Il mancato pagamento di almeno due rate ovvero la mancata osservanza degli altri obblighi contrattuali, comporta la facoltà per SIGLA di dichiarare il DELEGANTE decaduto dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto.
- Ogni onere fiscale, presente e futuro, relativo alla singola operazione è a carico del DELEGANTE.
- Sigla si riserva la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo, i prezzi e le condizioni economiche e contrattuali indicate nel presente contratto, ad eccezione dei tassi di interesse, anche in senso sfavorevole al DELEGANTE, secondo le modalità previste dall'art. 118 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni. Al tal fine, a titolo esemplificativo, costituiscono giustificato motivo, tra l'altro, le variazioni delle condizioni di mercato nonché i mutamenti della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti regolati dalle presenti condizioni. Qualunque modifica unilaterale delle predette condizioni dovrà essere comunicata espressamente al DELEGANTE secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal DELEGANTE. La modifica si intende approvata ove il DELEGANTE non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In caso di recesso, il DELEGANTE provvederà al saldo integrale del debito maturato nei confronti della Sigla sino a quel momento, con applicazione delle condizioni precedentemente praticate. In caso di variazione della normativa richiamata nel presente articolo si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.
- Ogni cliente può presentare reclamo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a **Sigla Srl - Ufficio Assistenza clienti - via Vital 98/b 31015 Conegliano TV**. Come indicato nella Guida ai diritti del Cliente, ogni cliente ha diritto, in caso di reclamo, a ricevere risposta dall'Intermediario entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a :a)Arbitro Bancario Finanziario (ABF), nella sede più vicina al suo domicilio (Segreteria tecnica del Collegio di Milano Via Cordusio, 5-20123 Milano-Telefono: 02 724241; Segreteria tecnica del Collegio di Roma Via Venti Settembre, 97/e- 00187 Roma- Telefono: 06 47921;Segreteria tecnica del Collegio di Napoli Via Miguel Cervantes, 71- 80133 Napoli- Telefono: 081 7975111), oppure presso le Filiali della Banca d'Italia,come ampiamente indicato nella Guida ai diritti del Cliente, che ha visionato e che è consultabile al sito www.arbitrobancariofinanziario.it. b) Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con Sigla, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con Sigla, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Detto tentativo sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5, dall'Organismo di conciliazione bancaria, finanziarie e societarie – ADR, iscritto al n.3 del registro, tenuto dal Ministero della Giustizia, ex articolo 38 del dlgs 17 gennaio 2003, n.5. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel 06 674821, sito internet: www.conciliatorebancario.it.

Legenda

Arbitro Bancario Finanziario (ABF)	E' un sistema di risoluzione delle controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari finanziari. Il cliente può rivolgersi all'Arbitro solo dopo aver tentato di risolvere il problema direttamente con la banca o l'intermediario, presentando ad essi un reclamo. Se non rimane soddisfatto delle decisioni dell'Arbitro, può comunque rivolgersi al giudice.
Agente in attività finanziaria	Soggetto iscritto in apposito Albo presso l'Ufficio Italiano Cambi che viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art.106, 1° comma D.Lgs.385/93, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali.
Capitale erogato	E' la somma che l'Intermediario mette a disposizione del Cliente a titolo di prestito e che comprende quanto effettivamente corrisposto al Cliente medesimo e quanto pagato per suo conto in dipendenza degli oneri di attivazione del prestito stesso. E' al netto degli importi detratti per l'estinzione di eventuali altri prestiti in corso di ammortamento.
Capitale lordo Mutuato	Importo pari alla somma di tutte le rate previste dal piano di ammortamento del finanziamento concesso.
Capitale netto Mutuato	Importo pari alla somma di tutte le quote capitali delle rate previste da piano di ammortamento del finanziamento concesso. E' pari alla differenza fra il capitale lordo mutuato e gli interessi scalari calcolati sullo stesso capitale lordo mutuato al TAN.
Cessione pro solvendo	Negoziio giuridico mediante il quale viene ceduto il credito in luogo del pagamento, ma il Cedente non è liberato della sua obbligazione sin quando il debito non sia estinto.
Compenso per estinzione anticipata	Spesa aggiuntiva eventualmente chiesta al debitore per l'estinzione anticipata di un prestito, comunque per la normativa sul credito al consumo non superiore all'1% del capitale residuo.
Commissioni dell'Istituto Finanziatore	Da corrispondersi complessivamente per i compensi dell'Istituto finanziatore per la elaborazione dei dati in funzione del D.Lgs. 231/2007 e della legge 108/96 e per ogni altro adempimento connesso alla esecuzione del contratto.

Commissioni dell'Intermediario Finanziario (Mandatario)	Rappresentano la remunerazione per: l'attività istruttoria del prestito: le spese di istruttoria tra le quali quelle postali ed ogni altra necessaria alla tempestiva esecuzione del servizio; le spese di supporto alla rete; la promozione ed il collocamento dei prestiti mediante offerta fuori sede, le banche dati consultate; l'informativa precontrattuale, il caricamento della pratica, l'acquisizione della documentazione necessaria alla valutazione della pratica e di quella prevista dalla normativa in vigore, la delibera, la gestione degli esiti, l'assistenza all'agente per la firma del contratto, i costi del supporto telefonico all'agente; l'erogazione dell'eventuale acconto, l'elaborazione dei dati in funzione delle leggi in materia di antiriciclaggio, antiusura e trattamento dei dati personali, i servizi informatici di supporto; la notificazione dei contratti di mutuo agli Enti interessati, le spese di spedizione; la richiesta di polizza, la rimessa del netto ricavo al CEDENTE, le segnalazioni di vigilanza; la definizione dei relativi rapporti contabili e delle operazioni di provvista; l'eventuale estinzione dei prestiti in precedenza contratti dal CEDENTE; le perdite relative alla differenza di valuta tra erogazione iniziale e decorrenza dell'ammortamento; l'archiviazione della documentazione; i costi di gestione Enasarco; la prestazione della garanzia "non riscosso per riscosso" e per altrettante competenze dovute a SIGLA, a copertura degli oneri e dei costi che non siano altrimenti disciplinati in contratto e gravanti sull'Intermediario mutuante per l'attività d'intermediazione del prestito quali il costo del servizio e la gestione delle rate di rimborso in scadenza.
Commissioni/Provvigioni ad Agenti eventualmente intervenuti	Dovute agli Agenti in attività Finanziaria eventualmente intervenuti, nella misura percentuale del capitale lordo mutuato convenuta, cui il Mutuatario abbia discrezionalmente ritenuto di rivolgersi per il complesso di attività e servizi che questi hanno posto a disposizione per: pubblicità, presidio del territorio, acquisizione e controllo documentazione precontrattuale, predisposizione preventivo, inserimento delle informazioni e delle anagrafiche nel sistema informativo, stampa del contratto inviato da Sigla e raccolta delle firme da parte del cliente, notifica, richiesta a finanziarie terze di eventuali conteggi estintivi, ritiro del benessere presso ATC, invio della documentazione preliminare e definitiva Sigla
Debito residuo	Porzione di un prestito che il debitore deve ancora versare al creditore.
Durata del finanziamento	Intervallo temporale concordato dal creditore e dal debitore entro cui il debitore dovrà restituire il prestito, unitamente agli interessi maturati.
Erogazione	Atto attraverso cui il finanziatore versa a favore del debitore (nel caso di prestiti non finalizzati) o del rivenditore convenzionato (nel caso di prestiti finalizzati) l'importo concesso in prestito e con il quale si perfeziona il contratto di credito.
Estinzione anticipata	Facoltà di estinguere il prestito anticipatamente rispetto al termine concordato, eventualmente dietro pagamento di un eventuale onere aggiuntivo. In caso di estinzione anticipata al debitore viene comunicato l'ammontare del capitale residuo, decurtato degli interessi (calcolati al medesimo tasso annuo nominale - TAN - applicato) e degli altri oneri non maturati, quali: quota parte delle commissioni in favore di Sigla; quota parte delle commissioni in favore dell'agente; costo del servizio addebitato dal datore di lavoro/ente previdenziale (costi ripetibili); quota parte dei premi assicurativi - che sarà corrisposta sulla base di quanto indicato nelle varie Convenzioni Assicurative, come previsto dalle singole tabelle assicurative riportate nelle condizioni stesse. Sigla si farà parte proattiva per la restituzione al cliente della parte non maturata in caso di estinzione anticipata. Inoltre, se previsto nel contratto, di un compenso, che non può comunque superare la percentuale prevista per legge (nel caso del credito al consumo tale limite è indicato per legge nel massimo dell'1% del capitale residuo, solo se il capitale rimborsato in anticipo è superiore a 10.000€).
Insolvenza	Mancato o ritardato rimborso all'ente finanziatore di una o più rate da parte del debitore.
Interessi di Mora	Penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal debitore al creditore in caso di mancato o ritardato pagamento di una o più rate di rimborso
Netto ricavo del prestito	Somma che effettivamente rimane a disposizione del mutuatario, al netto delle commissioni corrisposte alla banca committente ed alla società finanziaria, delle spese di istruttoria (ove applicate), dei costi assicurativi (o di garanzia) e delle spese di bollo ed oneri fiscali. Tale somma potrà essere anche sensibilmente inferiore al capitale lordo preso a prestito".
Oneri relativi al rimborso dei costi sostenuti dall'Ente Previdenziale/Debitore Ceduto per l'effettuazione delle trattenute (costo del servizio)	Oneri richiesti dall'Ente Finanziario al Mutuatario prima della stipula del contratto, per ogni contratto finanziato, e trattenuti in un'unica soluzione in sede di liquidazione del prestito di Cessione del Quinto della Pensione e Delegazione di Pagamento.
Piano di ammortamento	Modello finanziario che riporta, per un'operazione di finanziamento rateale, per ogni periodo di rimborso, la quota capitale residua
Quota capitale	Porzione della rata periodica di rimborso che concerne la restituzione del capitale preso in prestito, che viene restituita con il pagamento della rata stessa.
Quota interessi	Porzione della rata periodica di rimborso che concerne la corresponsione degli interessi maturati sul capitale preso in prestito, che viene restituita con il pagamento della rata stessa.
Rata	Versamento periodico da corrispondere all'ente finanziatore come rimborso del finanziamento ricevuto, comprensivo sia della quota capitale che della quota di interessi maturata.
Rischio di credito	Rischio che un debitore non mantenga la promessa di pagamento e diventi insolvente nei confronti dell'ente finanziatore.
T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale)-ISC (indicatore sintetico di costo)	Indice, espresso in termini percentuali, con due cifre decimali e su base annua, del costo complessivo del finanziamento. Comprende gli oneri accessori quali spese di istruttoria, spese di apertura pratica, spese di incasso delle rate e spese assicurative e oneri erariali (l'inclusione di queste ultime due voci può essere opzionale).
T.A.N (Tasso Annuo Nominale)	E' il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dagli istituti finanziari all'importo lordo del finanziamento. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall'ammontare finanziato e dalla durata del prestito, la quota interesse che il debitore dovrà corrispondere al finanziatore e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel computo del TAN non entrano oneri accessori quali provvigioni, spese e imposte.
T.E.G.(Tasso Effettivo Globale)	E' un indicatore, espresso in punti percentuali, utile ai fini della verifica del rispetto della soglia usuraia di cui all'articolo 2 della legge n. 108/1996, dato dal Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) in vigore per la categoria di operazione di finanziamento pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usuraio e quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM in vigore per la categoria di operazione di finanziamento, aumentarlo della metà ed accertare che quanto richiesto dall'Intermediario finanziario non sia superiore. Viene calcolato tenuto conto degli interessi, commissioni, costi assicurativi e/o di garanzia, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese (escluse quelle per le imposte di bollo e gli oneri fiscali collegati all'erogazione).
TASSO SOGLIA	E' il limite previsto dal terzo comma dell'art.644 del codice penale oltre il quale gli interessi sono sempre usurari per quella categoria di operazioni di finanziamento. Si calcola aumentando della metà il TEGM relativo alla categoria di operazione di finanziamento.
TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio)	E' il tasso effettivo globale medio in vigore relativo ad una categoria di operazione di finanziamento di cui alla tabella dei tassi effettivi globali medi delle operazioni di finanziamento oggetto della rilevazione trimestrale da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Firma del CEDENTE/DELEGANTE per ricevuta _____

Luogo e data sottoscrizione _____, %%DATA_SYS%%

Si precisa che il presente foglio informativo, così come gli altri documenti previsti dalla normativa sulla trasparenza, sono già stati consegnati al cedente/delegante anche al momento della sottoscrizione della richiesta di prestito.

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO TERZO (AGENTE) CHE CONSEGNA IL FOGLIO

Denominazione sociale:
Sede legale:
Sede operativa:
Indirizzo telematico:
Iscrizione U.I.C. albo agenti:
Codice Fiscale e Partita IVA:
Iscrizione Registro delle Imprese:

FIRMA AGENTE

Eventuali oneri aggiuntivi legati all'offerta fuori sede:

Nessun onere aggiuntivo viene richiesto dalla Sigla Srl oltre a quelli evidenziati nel contratto di finanziamento ed indicati nella sezione di questo foglio informativo denominata "Condizioni economiche dell'operazione o del servizio". Sigla Srl informa il cliente che il finanziamento può essere ottenuto anche direttamente presso gli uffici della società o tramite il sito Internet www.siglacredit.it e che, pertanto, l'attività del soggetto terzo non è necessaria per l'ottenimento del credito. Resta inteso che l'agente viene già ricompensato da Sigla s.r.l. per la sua attività e che è vietato all'agente richiedere al cliente qualsivoglia compenso legato al presente finanziamento.

Sigla S.r.l. società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Sigla Luxembourg S.A. - Luxembourg. - Via Vital, 98/b - 31015 Conegliano (Treviso) Italia - Reg. Impr. TV, Cod. Fisc., Part. IVA 03951740269 - REA TV 311003 - Cap. Soc. 600.000,00 euro i.v. - iscrizione presso Banca d'Italia n. 36478 - Tel. uff. assistenza clienti 0438 45990 - Tel. uff. contenzioso 0438 372953 - Fax 0438 45975 - www.siglacredit.it - e-mail: cqs@siglafinanziamenti.it

Pagina 4 di 4